

POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELLE SOMME ANTICIPATE

ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.LGS. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.3 SCHEMA TECNICA TIPO 1.3	ATTO PER L'ANTICIPAZIONE LAVORI AI SENSI ART. 35 COMMA 18 D.LGS 50/2016
--	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. 31 del 19 gennaio 2018 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

DRAFT N°	Rilasciato da
C.2023502016	HDI Global SE – Ireland

Contraente (Obbligato principale)	C.F./P.I.
S2 COSTRUZIONI S.R.L.	04649780659

Sede	Via/p.zza n.civico	Cap	Prov.
SAPRI	VIA CAVOUR 85	84073	SA

Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede
CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI VALLO DELLA LUCANIA	VALLO DELLA LUCANIA 84078 SA

Descrizione opera	Luogo di esecuzione
ANTICIPAZIONE DEL 20% PER I LAVORI DENOMINATI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO - RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE - CUP I16J20000170003 - CIG 9235498E09- . .	Come da bando

Valore anticipazione concessa	Data concessione	Tasso interesse	Somma garantita
€ 1.193.521,00 (Euro: un milione centonovantatremila cinquecentoventuno/00)	19/05/2023	5%	€ 1.253.197,00 (Euro: un milione duecentocinquattatremila centonovantasette/00)

Data inizio	Decorrenza	Data cessazione	Scadenza
v. art. 2 Schema Tipo 1. 3	19/05/2023	v. art. 2 Schema Tipo 1. 3	19/05/2024

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Premio Netto	Accessori	Diritti di emissione	Imponibile	Imposte	Premio finito

--	--

HDI Global SE- Ireland
Il Procuratore

Il Contraente

La presente fideiussione è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 22.02.2013 e successive modifiche.

Emessa a Dublino il 26/05/2023

CONDIZIONI GENERALI DI FIDEIUSSIONE

Nel testo si indicherà con il termine "GARANTE" o "SOCIETA'" la HDI Global SE- Ireland, con "CONTRAENTE" l'impresa o le Imprese nel cui interesse la Società si costituisce Fideiussore, con "BENEFICIARIO" il Beneficiario o i Beneficiari della garanzia, con "SOMMA GARANTITA'", l'importo indicato nel frontespizio.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E LA STAZIONE APPALTANTE

Art. 1 - Oggetto dell'atto

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione erogata al Contraente, compresa la maggiorazione degli interessi legali nel periodo che decorre dalla data di erogazione sino alla data del rimborso.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

a) decorre dalla data di stipula della concessione dell'anticipazione;
b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e comunque alla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alla scadenza di cui al precedente punto b), può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell'importo di anticipazione concesso, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Detto importo viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 e motivata con la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede della Direzione.

Art. 7 - Premio o Commissione

Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Scheda Tecnica. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante. Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2. Il pagamento del premio, se non diversamente pattuito e/o autorizzato deve avvenire sul conto corrente della Società. Il Contraente una volta versato il corrispettivo della Società e questi ha emesso l'atto, non potrà in nessun caso, chiedere il rimborso del pagamento per l'atto emesso.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E IL CONTRAENTE

Art. 10 - Calcolo del premio - Supplemento di premio

Il contraente, all'atto della stipulazione, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi dell'Art. 2 delle presenti Condizioni ed in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale. In caso di minore durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società. In caso di maggiore durata e comunque, fino a quando il contraente non presenti i documenti indicati nel successivo Art. 11, esso è tenuto al pagamento dei supplementi di premio, che sono dovuti in via anticipata. Il mancato pagamento del premio o dei supplementi di premio non può essere opposto al Beneficiario.

Art. 11 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il contraente, per essere libero dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

a) l'originale della polizza restituita dal Beneficiario con annotazione di svincolo; oppure
b) Una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art. 12 - Controgaranzia

La Società avrà facoltà di chiedere al contraente - e questo sarà tenuto ad ottemperare alla richiesta - idonea controgaranzia fino all'importo garantito nei casi di:

a) sopravvenuta insolvenza del contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;
b) liquidazione, trasformazione o cessione della ditta contraente.
c) inadempienza del contraente in ordine al rimborso di qualsiasi altro credito vantato dalla Società nei suoi confronti;
d) inadempienza del contraente in ordine al pagamento dei premi anche di proroga, relativi ad altre polizze stipulate con la Società.

Le somme versate resteranno acquisite dalla Società a garanzia del regresso, fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi di polizza. Al verificarsi della liberazione dagli obblighi di garanzia, la Società restituirà le somme con gli interessi legali. La Società è autorizzata ad utilizzare dette somme per effettuare il pagamento dell'eventuale indennizzo richiesto senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal contraente.

Art. 13 - Rivalsa - Surrogazione

Il contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente garanzia per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsivoglia eccezione, comprese quelle previste dall'Art. 1952 C.C. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 14 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente garanzia sono a carico del contraente.

Art. 15 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla garanzia ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 16 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dal presente atto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: hdlglobalse@pec-legal.it Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il contraente, il foro competente è quello di Roma

HDI Global SE-Ireland

Il Procuratore

Contraente

Beneficiario

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il Costruttore dichiara di aver preso piena conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di fideiussione:

Art.1(Oggetto dell'atto)

Art. 6 (Forma delle comunicazioni)

Art.12 (Controgaranzia)

Art.2(Durata della Garanzia)

Art. 7 (Premio o Commissione)

Art.13 (Rivalsa/Surrogazione)

Art. 3 (Somma garantita)

Art. 8 (Foro Competente)

Art.14 (Rivalsa delle spese di recupero)

Art. 4 (Escussione della Garanzia)

Art. 9 (Rinvio alle norme di legge)

Art.15 (Imposte e tasse)

Art. 5 (Surrogazione)

Art.10 (Calcolo del premio, Supplemento del premio)

Art.16 (Forma delle comunicazioni alla Società - Foro Competente)

Art.11 (Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio)

HDI Global SE- Ireland

Il Procuratore

Contraente

Beneficiario

I sottoscritti ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" dichiarano di aver ricevuto tutta l'informativa prescritta ed acconsentono al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento anche all'estero (Paesi Unione Europea ed extra Unione Europea) dei dati personali che li riguardano, funzionali al rapporto giuridico con HDI Global SE - Ireland. Il Contraente dichiara di aver preventivamente ricevuto la nota informativa, prevista dall'art. 185 del D.Lgs. n° 209 del 7 Settembre 2005. Il Contraente dichiara di aver ricevuto gli allegati 7A e 7B ove previsti ai sensi del regolamento ISVAP n° 5-2006 e s.m.i..